

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI – CIG: Z38385182C

INDICE

Articolo 1. Oggetto

Articolo 2. Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

Articolo 3. Luoghi di esecuzione del servizio

Articolo 4. Durata del servizio

Articolo 5. Costi del servizio

Articolo 6. Requisiti di partecipazione

Articolo 7. Procedura di aggiudicazione

Articolo 8. Contenuto dell'offerta

Articolo 9. Stipulazione del contratto

Articolo 10. Documenti facenti parte integrante del contratto

Articolo 11. Spese contrattuali

Articolo 12. Cauzione definitiva

Articolo 13. Inizio e durata dell'esecuzione

Articolo 14. Obblighi del concessionario di servizi

Articolo 15. Obblighi in materia di tutela ambientale

Articolo 16. Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto

Articolo 17. Responsabilità e assicurazione

Articolo 18. Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Articolo 19. Richiami e diffide in corso d'esecuzione

Articolo 20. Sub-concessione

Articolo 21. Penalità: fattispecie e importi

Articolo 22. Penalità: modalità di applicazione

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso

Articolo 24. Modalità del provvedimento di risoluzione

Articolo 25. Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio

Articolo 26. Procedimento amministrativo

Articolo 27. Esclusione dell'arbitrato

Articolo 28. Norme di rinvio

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto

1. Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali ed eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.
2. In particolare il servizio consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:
 - aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
 - recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
 - ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.
3. Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Art. 2 Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:
 - **“intervento standard”**: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
 - **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**: interventi standard eseguiti in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
 - **“interventi perdita di carico”**: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
2. Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Locale e/o altro organo di Polizia, ovvero dal personale del Comune, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica. A tal fine, dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno.
3. I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro i 30 minuti dalla richiesta. A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, sul territorio del Comune di Tortoreto o in uno dei Comuni ad esso confinanti o limitrofi.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali del territorio.

Art. 4 Durata del servizio

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.
2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.
3. Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito.

Art. 5 Costi del servizio

1. Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Infatti, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dal "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".
2. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 1 che precede.

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 6 Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione i soggetti indicati all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto (coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati - Codice ATECO 81.29.91 – Pulizia e lavaggio di aree pubbliche - ecc.), purché in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa i soggetti che:
 - a) abbiano svolto negli ultimi tre anni servizi identici a quelli oggetto della presente concessione in almeno 3 comuni;
 - b) producano in sede di gara almeno n. 2 idonee dichiarazioni bancarie;
 - c) siano in possesso dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria "trasporto di rifiuti

- in conto proprio” (iscrizione all’ANGA 2-BIS, ovvero, in alternativa, l’iscrizione all’ANGA 5);
- d) siano in possesso dell’iscrizione come “intermediario nella gestione dei rifiuti”, nel rispetto dell’impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente;
 - e) abbiano la Certificazione di qualità ISO 9001:2008 relativa all’attività richiesta;
 - f) abbiano la certificazione di conformità delle attività della Sala Operativa per il coordinamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, previo recupero dei materiali sensibili ai fini della tutela ambientale, secondo lo standard UNI 11200/2006.
3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui alla let. a) del comma precedente deve essere posseduto dall’impresa capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% ciascuna di quanto richiesto all’intero raggruppamento. I requisiti di cui alle lettere b), ed e) invece, devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, mentre per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere c), d) e f) è sufficiente, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso in capo anche ad uno solo dei concorrenti raggruppati.
4. Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al comma 1 è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 Procedura di aggiudicazione

1. Il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, valutabile sulla base degli elementi di seguito indicati:

A	Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione operativa del servizio di ripristino	Fattore ponderale Max 40 punti
B	Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino post sinistro, con riferimento all’ecocompatibilità e al rispetto della qualità ecologica	Fattore ponderale Max 40 punti
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali	Fattore ponderale Max punti 20
	Totale	Max 100 punti

Con riferimento all’elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l’Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sottoelemento A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate.	Max punti 15
Sottoelemento A2	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente.	Max punti 10
Sottoelemento A3	Mezzi e strumenti messi a disposizione.	Max punti 10
Sottoelemento A4	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.	Max punti 5

Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera B (Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro, con riferimento all'ecocompatibilità e al rispetto della qualità ecologica) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sottoelemento B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente.	Max punti 20
Sottoelemento B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	Max punti 10
Sottoelemento B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	Max punti 10

2. Secondo quanto stabilito al punto 5 dell'allegato P al DPR 207/2010, a seguito di comparazione a raffronto, con riferimento ciascuna offerta relativa ad ogni sottoelemento verrà attribuito da ogni componente della Commissione un coefficiente variabile da 0 a 1. Successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti assegnati al sottoelemento preso in considerazione, riportata ad uno la media più alta e proporzionate a tale numero massimo le altre medie. I coefficienti così determinati moltiplicati per il punteggio massimo assegnabile, come sopra indicato, determinerà il punteggio conseguito da ciascun concorrente per ogni sottoelemento di valutazione.
3. I coefficienti verranno attribuiti dai commissari sulla base dei parametri appresso indicati:
 - a. Con riferimento ai sottoelementi di valutazione A1, A2 e A3 verranno preferiti l'organizzazione, la strumentazione tecnologica ed informatica ed i mezzi e strumenti proposti ritenuti maggiormente idonei a garantire una gestione tempestiva ed efficace delle situazioni che si verranno a creare nel servizio, comprese eventuali contestualità, e di minor pregio le offerte meno adeguate sotto tale aspetto;
 - b. Con riferimento al sottoelemento A4 verrà dato il maggiore coefficiente al concorrente che garantisca la maggiore sicurezza del personale impiegato e coefficienti via via inferiori ai concorrenti che assicurino misure per la sicurezza

- meno idonee;
- c. Con riferimento ai sottoelementi di valutazione B1, B2 e B3 verranno attribuiti i coefficienti maggiori ai concorrenti che abbiano proposto rispettivamente prodotti, procedure e tecnologie maggiormente ecocompatibili e rispettosi dell'ambiente, coefficienti via via inferiori a quelli che abbiano formulate offerte meno valide sotto l'aspetto ambientale.
4. Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera C (Elementi aggiuntivi e preferenziali) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

Sottoelemento C1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino.	Max punti 15
Sottoelemento C2	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 30 minuti stabiliti negli atti di gara.	Max punti 5

5. Con riferimento al sottoelemento C1, saranno oggetto di valutazione gli eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, purché siano senza costo alcuno per l'Amministrazione e per il cittadino e siano ritenute significative dalla Commissione di gara. La Commissione assegnerà tre punti per ciascuna proposta di servizio aggiuntivo ritenuta utile per le esigenze dell'Amministrazione, fino ad un massimo di 15 punti, corrispondenti a cinque proposte valutate positivamente.
6. Con riferimento al sottoelemento C2, sarà oggetto di valutazione il minore tempo di intervento proposto dal concorrente rispetto a quello massimo stabilito dagli artt. 2 e 14 del presente capitolato, pari a 30 minuti dall'attivazione mediante segnalazione telefonica al numero verde. I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:
- punti 2,5 per tempo di intervento di 20 minuti dall'attivazione;
 - punti 5 per tempo di intervento di 10 minuti dall'attivazione;

Non saranno attribuiti punteggi intermedi (per tempi di intervento intermedi verrà attribuito il punteggio inferiore).

Art. 8 Contenuto dell'offerta

1. I soggetti singoli o appositamente e temporaneamente raggruppati per partecipare alla gara per l'affidamento del servizio dovranno rimettere l'offerta, nel termine perentorio e con le modalità previste dal bando di gara, tramite il Portale Telematico predisposto dalla C.U.C. – Unione dei Comuni Val Vibrata:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata. L'offerta dovrà essere costituita da due file formato .zip contenenti tutta la documentazione di gara, debitamente compilata e firmata digitalmente, e dall'Allegato 6 – Importo dell'appalto/Costi del Servizio da firmare digitalmente per accettazione. I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:
- **BustaA.zip**, recante la **Documentazione Amministrativa**, nella quale devono essere inseriti, a pena d'esclusione, tutti i documenti richiesti dal bando di gara concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità previsti dal precedente articolo 6.

- **BustaB.zip**, recante la “**Offerta tecnica**”, nella quale dovrà essere inserita una relazione tecnica, sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa concorrente o dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate, che dovrà illustrare tutto quanto necessario ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta indicati all'art. 7, lettere A), B) e C) del presente capitolato.
 - **BustaC.pdf**, recante l' “**Allegato 6 – Importo dell'appalto/Costi del Servizio**” in formato .pdf sottoscritto da un legale rappresentante dell'impresa concorrente o dai legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate, per accettazione.
2. Le modalità di prestazione del servizio proposte nella relazione dalla Ditta concorrente formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, obbligando il concessionario al loro pieno e assoluto rispetto.

CAPO III – CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 9 Stipulazione del contratto

1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato, senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata, il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o, comunque, provocare notevoli disservizi, ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Art. 10 – Documenti facenti parte integrante del contratto.

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - a) il presente capitolato d'oneri;
 - b) la proposta progettuale presentata dall'impresa aggiudicataria;
 - c) il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 11 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. L'Amministrazione comunale, ai soli fini della corretta costituzione della suddetta garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificatisi mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano dell'intervento di ripristino, individua quale valore contrattuale l'importo di €. 25.000,00, oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia. Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva del 10%, che pertanto dovrà essere di ammontare pari ad €. 2.500,00.
5. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
6. E' fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sull'aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.
7. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente progressivamente nel limite massimo del 80% con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ed il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 13 – Inizio e durata dell'esecuzione.

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipulazione dello stesso.
2. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del Responsabile del Settore competente, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previi in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 12. Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Art. 14 - Obblighi del concessionario del servizio

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

2. Il concessionario del servizio deve disporre di almeno un presidio sul territorio del Comune di Tortoreto o in uno dei Comuni ad esso confinanti o limitrofi, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24, per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.
3. I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 30 minuti, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità.
4. Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 15 - Obblighi in materia di tutela ambientale

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 16 Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto

1. L'Impresa concessionaria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo medesimo. Dovrà inoltre:
 - a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, ed adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - adeguata formazione documentata dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
- 4 L'impresa, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, ha l'obbligo assoluto di:
 - applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.
- 5. L'impresa applica, altresì, il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 6. L'impresa deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC). L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta concessionaria di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
- 7. L'impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.
- 8. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune medesimo comunica all'impresa e, se del caso, anche alla Direzione Provinciale, l'inadempienza accertata.
- 9. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art.17 - Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
2. Il concessionario del servizio dovrà dichiarare espressamente, in occasione della stipula del contratto, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo, dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno €. 5.000.000.00 (cinque milioni di euro) ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 18 – Controlli e vigilanza in corso d’esecuzione

1. L’esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo dell’Amministrazione comunale.
2. In particolare l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere a:
 - a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
 - b) esaminare, in genere, l’andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all’idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
 - c) rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.
3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell’impresa concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l’impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.
6. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Art. 19 – Richiami e diffide in corso d’esecuzione

1. L’impresa che durante l’esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l’applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Sub-concessione

1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e la sub-concessione di tutto il servizio affidato.
2. Il subappalto è consentito, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione scritta del Comune.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l’autorizzazione di cui al comma 2, l’impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente Capitolato e di quant’altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva.
4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta,

un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

CAPO V - PENALITA'

Art. 21 – Penalità: fattispecie e importi

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 19, €.250,00 per ogni richiamo o diffida;
 - nel caso in cui la Ditta non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi, si applicherà una penale giornaliera fissa di €.600,00;
 - nel caso di accertato mancato rispetto del termine di cui gli artt. 2 e 14 o di quello inferiore offerto in sede di gara (intervento in ritardo), verrà applicata una penale pari a €.200,00.

Art. 22 – Penalità: modalità di applicazione

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 5 dell'art.12.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo pec o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

CAPO VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
 - e) ricorso alla sub-concessione del servizio, alla cessione del contratto o al subappalto in deroga a quanto stabilito all'art. 20 del presente capitolato; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
 - g) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori, il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - h) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - i) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - j) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.

Art. 24 – Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa a mezzo pec o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, salve le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 25 – Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto d'appalto di cui alle lett. c), d), e), f), g) ed h) del precedente articolo 23, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi, a mezzo di procedura negoziata, la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché di tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO VII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 26 – Procedimento amministrativo

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 27 – Esclusione dell'arbitrato

1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al Foro di Teramo. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 28 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.